



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 206 del 25 MAG. 2017

OGGETTO: Determinazione del monte ore complessivo dei permessi sindacali per l'anno 2017 e ripartizione delle ore spettanti alle OOSS rappresentative – area della dirigenza medica e veterinaria ed SPTA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE GIURIDICA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 25 MAG. 2017 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile S.S. Gestione Giuridica
dott.ssa Sandra Di Simone

Sandra Di Simone

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

- ☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."
- ☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."
- ☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

X Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni

x *Emilia Martignoni*

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ²⁰⁶ del 25 MAG. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (C.C.N.Q.) *"Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali"* del 07.08.1998 - parte II - ha dettato la normativa in merito ai distacchi, permessi ed aspettative sindacali;

rilevato che i distacchi e le aspettative sindacali sono determinate a livello nazionale mentre a livello aziendale resta da quantificare il monte ore di permessi sindacali spettante a ciascuna Organizzazione Sindacale secondo i criteri che sono fissati nei CC.CC.N.N.Q. succedentisi nel tempo;

visto il C.C.N.Q. 05.05.2014 *"Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza per il triennio 2013 - 2015"* che all'art. 2, comma 2 dispone:

"2. Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 90 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

- a) n. 30 minuti alla RSU;
- b) n. 60 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ²⁰⁶ del 25 MAG. 2017

preso atto che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 2, i permessi di cui al comma 2, lettera a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, verrà eletta;

preso atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2, i permessi di cui al comma 2, lettera b), sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 1, comma 5. A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 9 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998, in attesa degli accordi di cui all'art. 9, comma 1, la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità dell'art. 9 del citato C.C.N.Q. 7 agosto 1998;

atteso che, ai sensi dei commi 5 del medesimo articolo 2, prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi dei commi 2 lettera b) e 4, l'amministrazione dovrà detrarre dal contingente di spettanza di ciascuna sigla una quota pari all'eventuale percentuale di utilizzo cumulato di cui al comma 6;

visto il comma 6 del medesimo articolo 2 che dispone che i permessi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati a livello nazionale in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione;

visto l'art. 10, commi da 2 a 6, del C.C.N.Q. 05.05.2014 che recitano:

"2. Per il triennio di contrattazione 2013-2015, in via provvisoria, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dal n. 1 al n. 18.

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno valore sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, ivi incluso l'accertamento definitivo relativo al triennio 2013-2015. Resta fermo quanto previsto all'art. 9, comma 4.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente C.C.N.Q., le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

5. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari il cui contingente è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al C.C.N.Q. 3 ottobre 2005 e quelle rappresentative nel triennio 2013-2015.

6. Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal C.C.N.Q. 7 agosto 1998, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del D. Lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ²⁰⁶ del 25 MAG. 2017

2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del CCNQ 27 gennaio 1999 e dall'art. 5, comma 5, del C.C.N.Q. 3 ottobre 2005";

visto l'art. 9 del C.C.N.Q. del 07.08.1998 che dispone che i permessi di spettanza delle associazioni sindacali rappresentative sono ripartiti tra queste in proporzione alla loro rappresentatività, accertata in sede locale in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante nell'anno precedente;

dato atto che la rappresentatività deve essere accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno ed il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo inviato all'ARAN ai sensi dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito;

vista la nota DPF 0050793 del 12.09.2014 del Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi che indica il metodo di calcolo pro – rata per i permessi sindacali;

atteso che il suddetto metodo di calcolo tiene conto del succedersi del periodo di validità dei CC.CC.N.N.Q. per le aree della dirigenza;

visto il D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della legge 11.08.2014, n. 114, che all'art. art. 7 (*Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni*) recita:

"1. A fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.";

vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2014 del 20 agosto 2014: *"Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014"* che prevede che la riduzione del cinquanta per cento prevista dal decreto-legge in esame si applica anche al monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti concessi dall'amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle associazioni sindacali per l'espletamento del proprio mandato.

viste la guida operativa *"Personale delle Aree Dirigenziali: Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro"* e la guida operativa *"Personale dei comparti – Amministrazioni soggette a processi di riordino: modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro"* pubblicate nel sito internet dell'ARAN e seguite le modalità di calcolo ivi riportate;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ²⁰⁶ del 25 MAG. 2017

vista la circolare ARAN n. 1/2016, nota n. 2439, con oggetto *"Effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali"* e la guida operativa *"Personale dei comparti – Amministrazioni soggette a processi di riordino: modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro"* pubblicata nel sito internet dell'ARAN e seguite le modalità di calcolo ivi riportate;

rilevato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando la qualifica del beneficiario e la durata del permesso, e stabilisce la necessità di fissare un contingente massimo per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività;
- l'art. 4 comma 4, del D.M. 23 febbraio 2009 prevede che la comunicazione degli istituti deve essere effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica tempestivamente, e non oltre 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente da parte dell'Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informativo GEDAP, e che tali dati, secondo il CCNQ del 17 ottobre 2013 dovranno essere consolidati all'interno dell'applicativo entro il 31 marzo di ogni anno;

dato atto che, pertanto, per tutto il corso dell'anno 2017 spetta il monte ore di permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, generato dai dipendenti della dirigenza dell'area medica e della dirigenza dell'area SPTA assunti a tempo indeterminato dell'ex Azienda Ospedaliera G. Pini e dell'ex Azienda Ospedaliera ICP, confluiti mediante fusione per incorporazione dell'A.O. G. Pini con il Presidio CTO all'attuale ASST Pini – CTO, come da circolare ARAN n. 1/2016 avente per oggetto *"Effetti del riordino delle amministrazioni/uffici sulle RSU e sulla quantificazione e ripartizione dei permessi sindacali"*;

preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- **di determinare** l'ammontare del monte ore di permessi sindacali per ogni Organizzazione Sindacale rappresentativa, per l'anno 2017, per il personale dell'area della dirigenza medica e per il personale dell'area della dirigenza SPTA, come risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. ²⁰⁶ del 25 MAG. 2017.

- 2- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
- 3- **di dichiarare** il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 4- **di disporre** la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Pirola)

S.S. Gestione Giuridica

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sandra Di Simone

Pratica trattata da: dott.ssa Michela Di Fant



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 206 del 25 MAG. 2017

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 25 MAG. 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 2 pagine di allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cicchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

[Signature]

Dirigenza Medica ASST Pini - CTO
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

		dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017/365 gg (D.Lgs. 50/2014 convertito in L. 114/2014)																	
Medici a tempo indeterminato al 31.12.2016		218																	
Minuti per dirigente medico		30																	
Minuti complessivi		6540																	
Monte ore OO SS. (in centesimi)		109,80																	
SIGLA	CONF.	totale deleghe 31.12.2016		percentuale delle deleghe		calcolo del riproporzionamento su OO SS. rappresentative		RIPARTO MONTE ORE		meno quota cumulata		HH:mm							
ANPO ASCOTTI FIALS MEDICI	CONF.SAL	30		27,27		31,58		34,42		21,34		21:20							
AAROI EMAC		21		19,09		22,11		24,09		14,94		14:56							
ANAAO ASSOMED	COSMED	15		13,64		15,79		17,21		14,97		14:58							
FESMED		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0:00							
CIMO ASMD	CONFEDIR MIT	9		8,18		9,47		10,33		6,40		6:24							
UIL FPL	UIL	4		3,64		4,21		4,59		2,85		2:51							
FP CGIL	CGIL	7		6,36		7,37		8,03		4,98		4:59							
FEDERAZIONE CISL MEDICI	CISL	2		1,82		2,11		2,29		1,47		1:28							
FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)		7		6,36		7,37		8,03		8,03		8:02							
SMO		15		13,64		0,00		0,00		0,00		0:00							
FVM	COSMED	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0:00							
TOTALI		110		100,00		100,00		109,80											

Dirigenza SPTA ASST Pini - CTO
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

Dirigenti SPTA a tempo indeterminato al 31.12.2016					dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 = 365 gg (D.Lgs. 90/2014)			
Minuti per dirigente					14			
minuti complessivi					30			
Monte ore OO.SS. (in centesimi)					420			
					7,00			
SIGLA	Totale deleghe 31.12.2016	Percentuale delle deleghe	Percentuale delle deleghe OO.SS. rappresentative	calcolo del riproporzionamento su OO.SS. rappresentative	RIPARTO MONTE ORE (in centesimi)	meno quota cumulata		
CGIL FP	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
CISL FPS	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
UIL FPL	0	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
SNABI - ANAEO ASSOMED	1	20,00		20,00	20,00	1,40		1,40
FASSID (AIPAC-AUPI-SIMET-SINAFO-SNR)	3	60,00		60,00	60,00	4,20		4,20
FEDIR SANITA'	1	20,00		20,00	20,00	1,40		1,40
TOTALI	5	100,00		100,00	100,00	7,00		7,00